



**Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"**

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; [bgic80700g@pec.istruzione.it](mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it)

Codice Meccanografico: BGIC80700G

Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"

Bergamo 6 febbraio 2022

Circolare n. 215

**A tutta la comunità scolastica**

**OGGETTO:** misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, Circolare del Ministero della salute n. 9498 del 04.02.22, Circolare Ministeriale n. 110 del 01.02.22, Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22) – **Organizzazione attività didattica per le classi che hanno un provvedimento sanitario in corso**

Si comunica che la durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni (aggiornamento 05/02/2022), se si trovano in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma, pertanto lunedì 7 febbraio le classi sottoposte a provvedimento sanitario saranno gestite secondo le nuove disposizioni, come già anticipato dai docenti/referenti di plesso alle classi interessate.

Si ricorda che coloro che sono posti in **auto-sorveglianza** (Circ. Ministero della Salute 60136-30/12/2021):

- devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto sorveglianza è da attuarsi fino al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo compagno risultato positivo. È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19.
- non possono accedere o permanere nei locali della scuola i soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133)

**Si ringraziano per la collaborazione le famiglie e tutto il personale che ha lavorato incessantemente con grande senso di responsabilità e spirito di abnegazione per poter garantire il tempestivo rientro degli alunni.**

**La Dirigente Scolastica**

Prof.ssa Maddalena Dasdia

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993*